

BANDO FSA 2014 – Comune di Marano Vicentino

E' indetto il bando di cui alla DGR 29 settembre 2014, n. 1782 per la concessione di contributi al pagamento dei canoni di locazione per l'anno 2013 risultanti da contratti di affitto regolarmente registrati ai sensi delle Leggi 27 luglio 1978 n. 392, 8 agosto 1992 n. 359, art. 11 commi 1 e 2 e 9 dicembre 1998 n. 431.

Il contratto di affitto relativo all'anno 2013 per il quale si chiede il contributo, deve riferirsi ad alloggi siti nella Regione del Veneto e occupati dal richiedente e dai componenti il suo nucleo familiare a titolo di residenza esclusiva.

E' ammessa un'unica richiesta cumulativa di contributo comprensiva di più contratti di locazione, qualora la famiglia abbia cambiato alloggio nel corso dell'anno.

E' ammessa la presentazione di una sola richiesta di contributo per il sostegno dell'affitto da parte dei membri dello stesso nucleo familiare.

1. Requisiti per la partecipazione al bando.

- A. Può partecipare al bando e ha diritto a richiedere il contributo per il proprio nucleo familiare il conduttore (locatario, erede, assegnatario dell'alloggio per sentenza di separazione) che, alla data di presentazione della domanda:
- a) Sia residente nel Comune;
 - b) Il cui nucleo familiare non sia titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggi o parti di essi, ovunque ubicati, per i quali il sei per cento dell'imponibile complessivo ai fini ICI, determinato in base alla rendita catastale, sia superiore al cinquanta per cento di una pensione minima INPS annua (imponibile complessivo ICI non superiore a € 53.671,58) oppure, indipendentemente dal valore catastale, qualora la quota complessiva di possesso, da parte del nucleo familiare, sia superiore al 50%. Tale esclusione non opera nei casi in cui l'alloggio, per disposizione dell'autorità giudiziaria, sia dato in godimento al coniuge separato o nel caso in cui l'usufrutto sia, per legge, assegnato a genitore superstite;
 - c) Presenti una dichiarazione ISEE o attestazione ISEE in corso di validità (D. Legisl. 130/00 e DPCM 242/01) da cui risulti un ISEefa (Indicatore della Situazione Economica Equivalente ai fini del Fondo Sostegno Affitti), come definito al successivo punto 3, non superiore a € 14.000,00;
 - d) Se cittadino non italiano (comunitario o extracomunitario), non essere destinatario di provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale;
 - e) Se il richiedente è extracomunitario, il possesso di permesso di soggiorno, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o Carta Blu UE in corso di validità oppure sia stata presentata istanza di rinnovo entro i termini prescritti e non ricorrano le condizioni previste dall'art. 5 comma 5 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche (L. 30 luglio 2002, n. 189).
 - f) Se il richiedente è extracomunitario, il possesso del certificato storico di residenza in Italia previsto dall'art. 11 comma 13 della legge 6 agosto 2008, n. 133 che attesti la residenza continuativa in Italia da almeno 10 anni o nella Regione Veneto da almeno 5 anni alla data della domanda. Tale requisito può essere assolto anche dal coniuge. Nel caso non sia in grado di presentare i certificati storici di residenza al momento della domanda, il richiedente può rilasciare autocertificazione dei periodi di residenza in Italia fermo restando che il contributo potrà essere concesso solo dopo la presentazione dei certificati storici di residenza che convalidino la autocertificazione.
- B. In aggiunta ai requisiti elencati alla precedente lettera A, può partecipare al bando e ha diritto a chiedere il contributo per il proprio nucleo familiare il conduttore (locatario, erede, assegnatario dell'alloggio per sentenza di separazione) che, nell'anno 2013, occupava un alloggio in locazione:
- a) A titolo di residenza principale o esclusiva, per effetto di contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi delle Leggi n. 392/78, n. 359/92 art. 11 commi 1 e 2 e n. 431/98, purché tale contratto non sia stato stipulato fra parenti o affini entro il secondo grado;
 - b) In regime di libero mercato. Non possono essere fatti valere i periodi di locazione riguardanti alloggi ERP o Comunali (o Ente Comunale) il cui canone è agevolato in funzione della condizione economica;
 - c) Di categoria catastale compresa fra A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11;

- d) Il cui canone annuo, come definito al successivo punto 4.B, abbia incidenza, sull'ISEfsa (Indicatore della Situazione Economica familiare ai fini del Fondo Sostegno Affitti), come definito al successivo punto 3, non inferiore al 28% e non superiore al 70%¹. Per evitare l'esclusione dei nuclei socialmente deboli, nel determinare la percentuale d'incidenza possono essere fatti valere le seguenti rendite, percepite nell'anno a cui si riferiscono i redditi della dichiarazione o attestazione ISEE, non imponibili e quindi escluse dal calcolo dell'ISEE:
1. pensioni esenti:
 - 1.B.d.1.1. pensioni di guerra;
 - 1.B.d.1.2. pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva e quelle a esse equiparate (sentenza Corte Costituz. n. 387 del 4 novembre 1989);
 - 1.B.d.1.3. pensioni e assegni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili;
 - 1.B.d.1.4. pensioni sociali e maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici;
 2. redditi non assoggettabili all'IRPEF:
 - 1.B.d.2.1. rendite erogate dall'INAIL per invalidità permanente;
 - 1.B.d.2.2. equo indennizzo di cui alla Legge 25 febbraio 1992, n. 210 e alla direttiva tecnica interministeriale (Ministero della Sanità – Ministero della Difesa) del 28 dicembre 1992;
 - 1.B.d.2.3. assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risultanti da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;
 - 1.B.d.2.4. retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche;
 - 1.B.d.2.5. premi corrisposti a cittadini italiani da Stati Esteri o Enti Internazionali per meriti letterari, artistici, scientifici e sociali;
- e) Con superficie nettaⁱⁱ, riferita all'ultimo alloggio per il quale si chiede il contributo, che non superi del 150% la superficie ammessa. La superficie ammessa è pari a 95 mq netti per famiglie fino a tre membri. La superficie è incrementata di 5 mq netti per ogni membro eccedente i tre. Nel caso non sia conosciuta la superficie netta, è possibile dichiarare la superficie lorda e, in tal caso, la superficie netta si ottiene riducendo del 30% la superficie lorda. Nel caso il nucleo sia composto da oltre 5 membri o interamente da persone che abbiano compiuto i 65 anni alla data del 31 dicembre 2013 o comprendano membri disabili o non autosufficienti, rilevati in sede di dichiarazione ISEE, tale limitazione non opera;

2. Altri vincoli e limiti.

- A. In caso di coabitazione di più nuclei familiari nello stesso alloggio, al fine del calcolo del contributo, il canone e le spese sono considerati al 50%;
- B. La domanda è ammissibile per il numero di mesi, nell'anno 2013, per i quali erano soddisfatti i requisiti elencati al punto 1.B.
- C. Sono **“non idonee”** le domande il cui canone annuo superi il 150% del canone medio ricavato dalle domande idonee del Comune.
- D. Non è possibile presentare domanda nel caso sia stata inoltrata richiesta di contributo, per l'anno 2013, in altra Regione.
- E. Qualora un componente del nucleo familiare, individuato dal proprio codice fiscale, compaia in più domande queste saranno considerate **“non idonee”**.
- F. Non sono ammesse domande di contributo per i nuclei familiari che per l'anno 2013 hanno usufruito di una detrazione IRPEF superiore a € 200,00. Poiché il contributo FSA non è cumulabile con la detrazione IRPEF sull'affitto, il contributo sarà corrisposto al netto della detrazione IRPEF goduta.
- G. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio del Comune o di comunicazione dell'esito dell'istruttoria, gli interessati potranno inoltrare ricorso amministrativo o giurisdizionale nei termini di legge. I ricorsi sono ammessi esclusivamente per le domande presentate entro la scadenza prevista al punto 6.

3. Modalità di calcolo dell'indicatore della situazione economica (ISEEfsa).

L'indicatore della situazione economica per il fondo sostegno degli affitti, si determina in base al valore dell'ISE (Indicatore della situazione economica familiare) risultante da Dichiarazione Sostitutiva Unica ai sensi del d.lgs. n. 130/00 e DPCM n. 242/01 in corso di validità (presentata da meno di un anno), sommando a tale valore la detrazione per l'abitazione in locazione di cui all'art. 3, comma 4 del DPCM 242/01 e dividendo il risultato per la scala di equivalenza.

4. Calcolo dell'importo ammesso a riparto.

L'importo ammesso a riparto, che viene utilizzato come base di calcolo per il contributo effettivo, verrà determinato come segue:

- A. Si stabilisce quale affitto la famiglia è in grado di sopportare in base alla propria condizione economica (vedi punto 3). Si ritiene che la famiglia possa destinare fino al 35% del proprio reddito (ISEfsa) al pagamento dell'affitto in funzione della propria condizione economica rappresentata dall'ISEEfsa. La percentuale di canone sopportabile parte da un ISEEfsa uguale o minore a 7.000,00 per crescere proporzionalmente fino al 35% per ISEEfsa pari al limite di esclusione (vedi punto 1.A.c):
- B. Si calcola il canone integrato sommando le spese di riscaldamento o condominiali, se comprendono il costo di tale servizio, fino a un massimo di € 600,00 l'anno. Tali spese devono risultare da fatture, bollette o ricevute intestate al conduttore dell'alloggio per l'anno 2013.
- C. La base di calcolo del contributo è rappresentata dall'eccedenza fra canone integrato e canone sopportabile con un massimo di € 2.000,00;
- D. Qualora il canone annuo superi quello medio, determinato in base alle domande idonee presentate nel Comune, il contributo, come sopra determinato, si riduce della stessa percentuale di supero dell'affitto medio. Si ritiene, infatti, che un canone superiore alla media sia indice di una migliore condizione economica effettiva. Sono escluse le domande il cui canone sia superiore al 150% del canone medio. Tale esclusione o riduzione non opera per le famiglie con più di 5 componenti o famiglie comprendenti persone disabili o non autosufficienti, rilevate in sede di dichiarazione ISEE. Ai fini del calcolo del canone medio, gli affitti sono considerati per un importo massimo di 10.000,00 euro;
- E. Se la superficie dell'alloggio supera quella ammessa (vedi punto 1.B.e), si opera una riduzione del contributo, determinato al punto precedente, pari alla percentuale di supero. Tale riduzione non opera per nuclei:
 - a) con numero di membri superiore a 5;
 - b) composti esclusivamente da anziani che abbiano compiuto i 65 anni al 31 dicembre 2013;
 - c) comprendenti persone disabili o non autosufficienti, rilevate in sede di dichiarazione ISEE;
- F. Il contributo finale si ottiene graduando proporzionalmente il contributo in funzione della condizione economica (ISEEfsa). Per chi ha un ISEEfsa minore o uguale a 7.000,00 il contributo, determinato come sopra, è preso al 100% per ridursi gradualmente fino al 10% per chi ha l'ISEEfsa pari al valore, oltre il quale, la domanda è esclusa per condizione economica (vedi punto 1.A.c);
- G. Se il contributo è chiesto per un periodo inferiore all'anno il calcolo e quindi il contributo finale sarà proporzionale al numero di mesi di affitto dichiarati.

5. Modalità di erogazione del contributo.

- A. Qualora le somme disponibili, risultanti dal riparto del Fondo Regionale e aumentate dello stanziamento Comunale, non consentano l'erogazione del contributo per intero (importo ammesso a riparto) a tutti gli aventi diritto, il Comune procederà alla riduzione proporzionale del contributo stesso o provvederà a definire diversi criteri di calcolo del contributo spettante a ciascun beneficiario.
- B. Il contributo non sarà dovuto qualora l'importo effettivo risultante sia inferiore a € 50,00.
- C. Beneficiario del contributo è il titolare del contratto di locazione. In caso di morosità del conduttore il contributo può essere erogato direttamente al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, come previsto dalla Legge 12 novembre 2004, n. 269. La sanatoria deve essere comprovata da dichiarazione liberatoria da ogni morosità e onere pregresso e contestuale abbandono di ogni azione legale o giudiziaria intrapresa da parte del proprietario dell'alloggio.
- D. In caso di decesso del beneficiario, il contributo potrà essere liquidato alla persona delegata dagli eredi sollevando nello stesso tempo l'Amministrazione da ogni possibile contenzioso in materia di eredità. A tale scopo presso gli uffici comunali è disponibile un facsimile della dichiarazione in autocertificazione, che va

sottoscritta sia dal delegato che dagli eredi, accompagnata da fotocopia di documento di identità in corso di validità del delegato.

I contributi non riscossi entro sessanta giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione verranno revocati. Tale disposizione vale anche nel caso di irreperibilità del beneficiario o mancata presentazione di delega alla riscossione, entro tale termine, da parte degli eredi.

6. Termini di presentazione della domanda.

Le domande potranno essere presentate dal giorno 12 gennaio 2015 al giorno 13 febbraio 2015.

7. Modalità di presentazione delle domande.

- A. Le domande potranno essere presentate presso l'Ufficio Servizi alla Famiglia e alla Persona Piazza Aldo Moro il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e il mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 18:00;
- B. recapitate, debitamente sottoscritte dal richiedente e accompagnate da fotocopia di documento d'identità in corso di validità, al seguente indirizzo:
 - a) Piazza Silva, 27 36035 Marano Vicentino
 - b) Tramite email maranovicentino.vi@cert.ip-veneto.net
 - c) L'Amministrazione non prenderà in considerazione le domande spedite dopo la scadenza, fa fede la data del timbro postale, e quelle non pervenute entro il secondo giorno successivo alla scadenza, anche se spedite entro la scadenza stessa.
- C. In caso di soggetto incapace, tutelato o con impedimento temporaneo alla sottoscrizione la domanda può essere presentata nei modi previsti dagli artt. 4 e 5 del DPR 445 del 28 dicembre 2000.

8. Documentazione.

- A. Nessuna documentazione deve essere allegata alla domanda trattandosi di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. Solo per i documenti non in possesso di Pubblica Amministrazione potrà, in sede di liquidazione o di controllo, essere chiesta la presentazione. Ai richiedenti extracomunitari, in base all'art. 3 comma 2 del DPR 445/2000, in fase di liquidazione del contributo potrà essere chiesta copia dei documenti riguardanti i dati dichiarati in sede di domanda non in possesso della Pubblica Amministrazione. Ai richiedenti extracomunitari, prima dell'erogazione del contributo, potrà essere richiesta la presentazione del certificato storico di residenza prevista al punto 1.A.f) e sarà richiesta copia del titolo (permesso, carta di soggiorno o richiesta di rinnovo) che dà diritto a risiedere in Italia;
- B. Il richiedente potrà presentarsi, con un documento valido di riconoscimento, agli sportelli indicati al punto 7.A, per comunicare i dati richiesti e sottoscrivere il modulo di domanda e la Dichiarazione Sostitutiva Unica D.L. 130/2000, se non in possesso di attestazione ISEE D.L. 130/2000 in corso di validità (la attestazione ISEE ha validità di 12 mesi). In alternativa la domanda può essere compilata e trasmessa al Comune debitamente sottoscritta allegando copia di documento d'identità in corso di validità e allegando Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE o Attestazione ISEE in corso di validità. In tale ultimo caso, l'Amministrazione non risponde dell'esclusione della domanda dovuta a errori nella compilazione e/o omissioni che, al momento del caricamento dei dati, impediscano la valutazione della domanda ai fini del riparto del Fondo regionale. Qualora la domanda, trasmessa via posta (tramite servizio postale o email), sia stata spedita dopo la scadenza del bando (fa fede il timbro postale), oppure, indipendentemente dalle cause, non arrivi entro i 2 giorni lavorativi successivi alla data di scadenza del bando (vedi punti 6 e 7.B) non sarà accolta.
- C. È tuttavia opportuno che il richiedente, per evitare errori e le conseguenti sanzioni civili e penali, compili l'autocertificazione e la domanda con l'aiuto dei funzionari incaricati e il supporto della seguente documentazione:
 - a) attestazione ISEE in corso di validità (DSU D.L. 130/2000 presentata entro gli ultimi dodici mesi) o, in alternativa, i dati per la presentazione della DSU ai fini della determinazione dell'ISEE per ciascun membro della famiglia anagraficaⁱⁱⁱ:
 - 1. Ultima dichiarazione dei redditi (Unico, 730 o CUD);
 - 2. Estratto conto al 31/12 dell'anno precedente di tutti i rapporti con intermediari finanziari (Banche, Assicurazioni, SIM, ecc);
 - b) Documentazione relativa a entrate non soggette a IRPEF elencate al punto 1.B.d)
 - c) contratto (contratti) di locazione registrato;
 - d) bollettini dei canoni e delle spese condominiali e di riscaldamento corrisposti nel biennio;

- e) se il richiedente è extracomunitario, permesso, carta di soggiorno o ricevuta della richiesta di rinnovo e certificato storico di residenza.
- D. Al fine di agevolare le operazioni di compilazione della domanda e delle dichiarazioni sostitutive si consiglia di prendere visione dei moduli di autocertificazione, disponibili presso gli uffici comunali e presso i soggetti convenzionati per la raccolta delle domande.
- E. Al termine della registrazione informatica dei dati, saranno rilasciate al richiedente, previa sottoscrizione, ricevuta della domanda e copia dell'eventuale dichiarazione sostitutiva, nonché copia, se richiesta, della certificazione ISEE.

9. Controlli.

- A. L'Amministrazione Comunale procederà al controllo, anche a campione, delle autocertificazioni presentate.
- B. Nei casi di dichiarazioni false, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del contributo sul canone di locazione, si procederà, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, con denuncia all'Autorità Giudiziaria per i reati penali e le sanzioni civili conseguenti.

10. Privacy.

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, si comunica che:

- A. I dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento del presente Bando;
- B. Il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- C. Il conferimento dei dati e l'autorizzazione al loro trattamento sono obbligatori per dar corso alla domanda;
- D. Titolare del trattamento è il Comune;
- E. Responsabili del trattamento sono i soggetti pubblici o privati, incaricati o nominati dal Comune, che collaborano al procedimento di raccolta, caricamento, elaborazione e controllo della domanda (CAF, ATI Clesius - Anci SA - Clesiusnet e gli altri Enti e Soggetti presso i quali potranno essere svolte le attività di controllo sulle autodichiarazioni);
- F. In ogni momento il richiedente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

Marano Vicentino, 22 dicembre 2014

NOTE

ⁱ Qualora l'incidenza dell'affitto superi il 70%, la domanda è considerata incongrua poiché la condizione economica è tale da non consentire sia la conduzione dell'alloggio sia le esigenze minime di vita. E' quindi plausibile che in tali condizioni la famiglia debba essere assistita dai Servizi Sociali. In tale circostanza il Comune può richiedere il cofinanziamento Regionale assumendo a carico del Bilancio Comunale il 50% del contributo erogato. In caso contrario vi è la ragionevole certezza che la famiglia faccia ricorso a risorse non dichiarate per provvedere ai propri bisogni.

ⁱⁱ La superficie netta è quella riguardante i locali dell'alloggio vero e proprio e quindi al netto delle pertinenze come cantine, soffitte, garage, balconi, terrazze, ecc. La superficie può essere ricavata da qualunque fonte ufficiale che permetta la certificazione di tale valore come ad esempio le superfici utilizzate per il calcolo della TARSU, quelle desunte dal contratto di locazione, dal catasto edilizio urbano, dalle dichiarazioni ai fini ICI, ecc.

ⁱⁱⁱ Qualora entro la scadenza del bando il richiedente non sia in possesso di attestazione ISEE D.L. 130/2000 in corso di validità e nel frattempo sia entrata in vigore la nuova ISEE DPCM n.159/2013, contestualmente alla domanda FSA2013, potrà effettuare la dichiarazione ISEE D.L. 130/2000 presso il Comune (o CAF incaricati).